

BURC n° 04 del 21 gennaio 2002

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

Decreto n. 2694 del 31 dicembre 2001

OO.PP. ATTUAZIONE ESPROPRIAZIONE - Attuazione del regolamento recante norme per la riapertura del fondo di cui al comma 1 dell'art. 18 della legge 109/94 e succ. modifiche e integrazioni.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTO

- L'articolo 121, 4° Comma, della Costituzione così come modificato dalla Legge costituzionale 22/11/1999 n. 1;

- La deliberazione n. 100 del 12/1/2001 con la quale si è proceduto all'approvazione del "Regolamento recante norme per la ripartizione del fondo di cui al Comma 1 dell'art. 18 della Legge n. 109/94 e succ. modifiche e integrazioni"

RITENUTO di dover procedere all'emanazione del "Regolamento recante norme per la ripartizione del fondo di cui al Comma 1 dell'art. 18 della legge 109/94 e succ. modifiche e integrazioni"

Emana il seguente

"Regolamento recante norme per la ripartizione del fondo di cui al Comma 1 dell'art. 18 della Legge no 109/94 e succ. modifiche e integrazioni":

Art. 1

Finalità

Il presente Regolamento ha per oggetto la gestione del fondo interno costituito con una somma non superiore all'1,5% dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro, ovvero del 30% della Tariffa professionale relativa alla determinazione del compenso per l'attività di progettazione effettuata o per un atto di pianificazione comunque denominato, ai sensi dell'art. 18 della Legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modifiche ed integrazioni con particolare riferimento all'art. 17 comma C della Legge 415/98.

La ripartizione del fondo viene effettuata, per ogni singola opera o atto di pianificazione, tra il Responsabile unico del procedimento, gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori e del collaudo, sulla base dei criteri di ripartizione contenuti nel presente Regolamento.

Per gli atti di pianificazione, la ripartizione viene effettuata tra il Coordinatore della progettazione, i progettisti, i redattori delle tavole grafiche e della relazione ed il personale amministrativo di supporto.

Art. 2

Opere e lavori

Per opere e lavori si intendono tutti gli interventi programmati o comunque eseguiti dalla Regione, per i quali è necessario provvedere ai progetti preliminari, definitivi ed esecutivi per l'appalto di opere, di forniture di beni e/o servizi nonché per la esecuzione con proprio personale o con la formula dell'amministrazione diretta ove applicabile per l'appalto.

L'ordine di priorità per la realizzazione delle opere o per la redazione degli atti di pianificazione viene dato dai competenti Organi dell'Amministrazione.

Art. 3

Progetto esecutivo per l'appalto

I progetti di cui al precedente art. 2 devono avere i caratteri previsti dall'art. 16 della legge n. 109/1994 e successive modificazioni, nonché dal Regolamento di attuazione, ovvero dalla disciplina regionale vigente e devono essere corredati dagli elaborati progettuali inerenti alle specifiche categorie di opere, conformemente anche alle prescrizioni impartite dal Responsabile unico del procedimento.

Per progetto esecutivo, agli effetti del presente Regolamento, si intende ciascuno dei progetti esecutivi ovvero architettonico, strutturale, impiantistico, ecc. in cui si articola il progetto a base d'appalto e di cui alla Sez. 4^a del D.P.R. 21/12/99 n. 554 di approvazione del regolamento di attuazione della Legge quadro in materia di LL.PP.

Art. 4

Attività di progettazione

L'attività di progettazione nell'ambito della Regione Campania è demandata ai Settori tecnici incardinati nell'Area Generale di Coordinamento del LL.PP. che possono, in caso di necessità, chiedere la collaborazione dei tecnici inseriti nei Settori di altre Aree, previa autorizzazione del Dirigente del Settore intervenuto.

Qualora l'attività di progettazione implichi competenze specifiche o particolari riconosciute da leggi regionali o statali, la stessa deve essere affidata a Settori incardinati nell'A.G.C. competente e designata all'attuazione dell'intervento.

Art. 5

Responsabile del Procedimento

Il Responsabile unico del procedimento, qualora non sia il Dirigente del Settore designato, viene nominato dal Dirigente del Settore stesso quale attuatore dell'intervento nell'ambito del personale tecnico dell'Ente in possesso dei requisiti professionali richiesti, in sede di elaborazione del programma triennale di cui all'art. 14 della legge 109/94 e successive modificazioni ed integrazioni.

Detta nomina deve essere comunicata all'Area Generale di Coordinamento del LL.PP. che ne prende atto e individua altro Settore tecnico incardinato nella stessa Area al quale assegnare il collaudo tecnico-amministrativo in corso d'opera e il collaudo statico.

Egli esercita, per ogni singolo progetto o piano, le funzioni previste dalla legge stessa e dal Regolamento di attuazione, nonché il coordinamento del gruppo di progettazione, affidamento, direzione e collaudo dei lavori, tenendo contatti diretti con l'Osservatorio Regionale e con l'Autorità dei LL.PP., ai sensi dell'art. 7 della Legge 415/98 nonché con il Dirigente del Settore per ciò che concerne lo sviluppo dei progetti e l'esecuzione del contratto, informandolo ogni qualvolta vi si frappongono ostacoli o sorgono problemi di qualsiasi natura, che potrebbero comportare variazioni rispetto alla programmazione formalizzata con la documentazione di cui al comma 5, del successivo art. 6.

Il Direttore dei lavori, con l'eventuale gruppo di supporto allo stesso, viene nominato secondo le modalità stabilite dalla delibera di G.R. n. 4748 del 29/9/2000. Il medesimo deve essere un tecnico in possesso di titolo di studio adeguato e di abilitazione all'esercizio dell'attività professionale e che abbia svolto da almeno cinque anni la propria attività con professionalità nel campo della direzione dei lavori.

Gli atti prodotti dal Direttore dei lavori, che prevedono provvedimenti e liquidazioni da parte del Settore designato non possono essere istruiti dal personale impegnato nello stesso provvedimento.

Art. 6

Gruppo di lavoro

Al fine di procedere all'elaborazione di ciascun progetto esecutivo, all'aggiudicazione del contratto ed alla esecuzione dell'opera, il Dirigente del Settore designato quale attuatore dell'intervento, contestualmente alla nomina del Responsabile unico del procedimento, costituisce un gruppo di lavoro, formato da personale in possesso delle capacità professionali ed operative specifiche richieste.

Le figure da individuare sono tutte quelle che contribuiscono, ognuna per la propria esperienza e professionalità, alle attività intellettuali e materiali utili per la formulazione e redazione degli elaborati progettuali, per l'affidamento e per l'esecuzione del contratto di appalto.

I criteri di scelta, sono, a titolo esemplificativo:

- a) Limiti di professionalità dati dalla legge e dalla normativa vigente;
- b) Specializzazione e grado di esperienza acquisiti nella disciplina specifica e nella categoria di lavori a cui l'opera si riferisce;
- c) Qualità ed entità dell'opera da realizzare, da impiegare ai soli fini della determinazione della consistenza dei gruppi.

Il Dirigente del Settore designato quale attuatore dell'intervento convoca una riunione durante la quale, congiuntamente con il Responsabile unico del procedimento e con i componenti del gruppo di lavoro, si provvede a:

- a) Individuare l'opera da realizzare o il piano da progettare;
- b) Stabilire tutti i passaggi richiesti, incluse le fasi principali progettazione, affidamento ed esecuzione;
- c) Determinare le date di inizio e di fine per le rispettive attività;
- d) Individuare i componenti del gruppo di lavoro che dovranno eseguire ciascuna attività, stimando la quantità di lavoro necessario;
- e) Assegnare le risorse strumentali occorrenti per lo svolgimento delle attività stesse;
- f) Individuare i costi di ogni singola attività;
- g) Verificare la compatibilità del costo complessivo con quello previsto per l'opera;
- h) Attribuire le aliquote per l'individuazione dei compensi da ricavare dal fondo;
- i) Programmare le modalità di informazione periodica del Responsabile unico del procedimento da parte dei componenti del gruppo di lavoro, in merito all'avanzamento delle attività;
- j) Programmare momenti periodici di verifica comune della realizzazione del programma, al fine di adottare gli interventi correttivi necessari per il suo rispetto, ovvero per il suo adeguamento.

Tale programmazione viene formalizzata in idonea documentazione a cura del Responsabile del procedimento e viene trasmessa copia all'Area Generale di Coordinamento competente sentito il Responsabile del procedimento.

Le quote del fondo vengono assegnate, in conformità del presente Regolamento, dal Dirigente del Settore designato quale attuatore dell'intervento a ciascun dipendente del gruppo, in modo da assicurare un compenso omogeneo alle diverse figure professionali interessate, non trascurando le particolari caratteristiche dell'opera da realizzare o del piano da redigere, nonché a tecnici appartenenti ad altri Settori dell'A.G.C. competente sentito il Dirigente di ciascun Settore intervenuto, qualora ci si è avvalsi della loro collaborazione.

Art. 7

Istituzione del fondo per atti di pianificazione

Le somme occorrenti al fondo interno, per le attività di pianificazione pubblica, di cui all'art. 18 della legge 109/94 e successive modificazioni e integrazioni, sono prelevate sulle quote degli stanziamenti previsti nel Bilancio annuale.

L'entità del fondo viene stabilita all'inizio dell'anno determinando l'ammontare della Tariffa professionale, ridotta del 70%, relativa agli atti di pianificazione generale, particolareggiata o esecutiva da elaborare a cura degli uffici regionali.

Art. 8

Ripartizione del fondo per atti di pianificazione

Il fondo relativo agli atti di pianificazione viene ripartito con le seguenti modalità:

- a) Il 50% a chi firma l'atto di pianificazione;
- b) Il 20% a chi predispone le tavole grafiche;
- c) Il 10% a chi redige le relazioni illustrative;
- d) Il 20% al personale amministrativo che ha dato supporto all'attività di pianificazione.

Art. 9

Istituzione del fondo per opere o lavori

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 18 della legge 11/2/1994 n. 109 e successive modifiche ed integrazioni, viene istituito il fondo interno di incentivazione della progettazione, della direzione dei lavori e del collaudo, da ripartire tra il personale di cui all'art. 1, comma 2, del presente Regolamento.

Art. 10

Ammontare del fondo per opere o lavori

La percentuale, da applicare all'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro, per determinare la somma di cui al comma 1 del precedente art. 1 è da corrispondere al personale di cui al comma 2 del precedente art. 1, è data dall'applicazione delle seguenti aliquote:

- a) 1,5% per progetti il cui importo posto a base di gara non ecceda £. 300.000.000 (ovvero euro 154.937,07);

b) 1,45% per progetti il cui importo posto a base di gara è compreso tra £.300.000.000 (ovvero euro 154.937,07) e £. 1.500.000.000 (ovvero euro 774.685,35);

c) 1,40% per progetti il cui importo posto a base di gara è compreso tra £.1.500.000.000 (ovvero euro 774.685,35) e £. 9.680.000.000 (ovvero euro 4.999.302,79);

d) 1,35% per progetti il cui importo posto a base di gara è compreso tra £. 9.680.000.000 (ovvero euro 4.999.302,79) e £. 48.400.000.000 (ovvero euro 24.996.513,92)

e) 1,30% per progetti il cui importo posto a base di gara è superiore a £. 48.405.000.000 (ovvero euro 24.996.513,92).

Per progetti i cui importi sono indicati nel comma precedente del presente articolo è possibile attribuire una maggiorazione fino ad un massimo dell'1,5%, qualora si ravvisi una delle cause di complessità di seguito indicate:

a) multidisciplinarietà del progetto- ipotesi in cui alla redazione del progetto hanno concorso molteplici specializzazioni e se quindi lo stesso è costituito da più sottoprogetti specialistici ovvero impianti - strutture - studi - prove;

b) accertamenti e indagini: ipotesi di ristrutturazione, adeguamento e completamento e in generale se gli studi preliminari del progetto eccedono quelli normalmente richiesti, o vi siano state difficoltà operative e logistiche nel corso delle indagini preliminari e degli accertamenti sopralluogo;

c) soluzioni tecnico-progettuali- ipotesi di adozione di soluzioni progettuali che hanno richiesto studi e/o articolazioni più o meno originali o impiego di materiali o tecniche costruttive sperimentali o originali sui quali sono stati effettuati studi o sperimentazioni;

d) progettazione per stralci: ipotesi di difficoltà connesse alla redazione di stralci funzionali, con particolare riferimento alla complessità delle calcolazioni tecniche e computistiche occorrenti.

Qualora alcune prestazioni non possono essere svolte da personale dell'Amministrazione in quanto carente di specifiche professionalità o per esigue disponibilità ai tempi di attuazione, il Dirigente del Settore competente può utilizzare professionalità esterne, previo assenso della Giunta Regionale nel rispetto della normativa vigente. Per le residue prestazioni svolte dall'Amministrazione si applicano sempre le relative residue percentuali stabilite.

Art. 11

Modalità di gestione del fondo

Le somme che vanno a costituire il fondo, così come determinato nel precedente articolo 10, vengono contabilizzate in capo al personale che ha partecipato direttamente al singolo intervento, sulla base dell'apporto individuale e delle responsabilità assunte, avendo a riferimento i coefficienti di ripartizione indicati al successivo articolo 13.

Art. 12

Erogazione degli incentivi

Le spettanze individualmente maturate vengono liquidate a titolo di retribuzione accessoria per i dipendenti di qualifica non dirigenziale ed a titolo di retribuzione di risultato per i Dirigenti. Le somme di spettanza di questi ultimi sono preventivamente ridotte del 10% a, titolo di spese generali.

Il Dirigente del Settore designato quale attuatore dell'intervento autorizza la liquidazione di acconti in base alle scadenze individuate nell'apposito documento, previa verifica del rispetto dei tempi in esso previsti.

A tali scadenze si considera liquidabile, salvo conguaglio finale, sino ad un massimo del 1'80%:

a) delle somme relative a progetti che hanno ottenuto l'approvazione da parte degli organi competenti, previa verifica del rispetto dei tempi di programmazione e delle norme di legge e regolamentari, in particolare per quanto attiene il rilascio di autorizzazioni e concessioni idonee per poter eseguire l'opera;

b) delle somme relative all'aggiudicazione dei contratti stipulati dall'Ente;

c) delle somme relative alla direzione dei lavori e del collaudo in corso d'opera eseguiti.

Dopo l'approvazione del collaudo dell'opera o del piano, il Responsabile unico del procedimento redige una relazione in cui evidenzia i risultati raggiunti confrontandoli con il programma iniziale, le difficoltà incontrate e le soluzioni adottate per risolverle, l'apporto fornito dai vari componenti del gruppo ed una valutazione dello stesso al fine del l'attribuzione, in tutto o in parte, del compenso previsto.

L'attività del Responsabile unico del procedimento è valutata dal Dirigente del Settore designato quale attuatore dell'intervento.

Il residuo 20% è erogato successivamente all'approvazione del collaudo dell'opera, sulla base delle valutazioni sopra indicate ed a condizione che l'importo di finanziamento iniziale non risulti maggiorato a seguito di varianti di, cui al punto d) del comma 1 dell'art. 25 della legge 109/94 e successive modificazioni.

Art. 13

Assegnazione dell'incentivo

La somma dell'incentivo, determinata con i criteri di cui al precedente articolo 10 per ciascun progetto, è ripartita tra il personale di cui al comma 2 dell'art. 6 in base ai seguenti limiti percentuali:

- a) il 15% al Responsabile unico del procedimento;
- b) il 50% al gruppo che partecipa alla progettazione;
- c) il 20% al gruppo preposto alla direzione dei lavori;
- d) il 5% al Responsabile della sicurezza;
- e) il 10% al Collaudatore tecnico-amministrativo e statico;

L'aliquota di cui alla lettera e), comma 1 del presente articolo è addizionata a quella di cui al punto c) del medesimo comma, nei casi in cui il certificato di collaudo è sostituito con quello di regolare esecuzione.

Art. 14

Coefficienti di assegnazione dell'incentivo

Gli importi derivanti dall'applicazione dell'articolo 10 del presente Regolamento e spettanti al personale di cui al precedente articolo 13, comma 1, lettere b), c), d) ed e) sono ripartite tra gli stessi secondo i seguenti coefficienti, di compenso professionale, che tiene conto delle competenze assunte nell'ambito del progetto:

a) La quota del 50% riservata al gruppo che partecipa alla progettazione viene così ripartita tra i tecnici ed i collaboratori:

- 1) il 15% al progettista capo gruppo;
- 2) il 45% al gruppo preposto alla progettazione (escluso il capo gruppo), compreso il piano di sicurezza, che si assume la responsabilità diretta del progetto, firmandolo come progettisti
- 3) il 25% ai prestatori di attività tecnica connessa ad alcune fasi della progettazione, che non hanno una responsabilità diretta del progetto;
- 4) il 15% ai collaboratori, anche amministrativi, di supporto all'attività di progettazione.

b) La quota del 20% riservata al gruppo preposto alla direzione dei lavori viene così ripartita tra i tecnici ed i collaboratori:

- 1) Il 60% al direttore dei lavori;
- 2) Il 30% agli addetti alla contabilizzazione;
- 3) Il 10% agli assistenti.

Art. 15

Accorpamento o scorporo di funzioni

Qualora in sede di costituzione del gruppo di lavoro si verifichi l'opportunità di gestire l'intervento accorpando più mansioni in capo ad un unico componente, allo stesso spetta una percentuale dell'incentivo pari alla somma delle percentuali indicate per le singole mansioni svolte.

Diversamente qualora sia richiesta in un progetto la partecipazione di più addetti per lo svolgimento di una delle mansioni, la percentuale prevista viene suddivisa tra i componenti del gruppo addetti a quella singola mansione, tenendo conto dell'apporto individuale e sulla base delle responsabilità assunte.

Art. 16

Esclusione dall'incentivo

Il Responsabile del procedimento che violi gli obblighi posti a suo carico dalla normativa vigente o che non svolga i compiti assegnatigli con la dovuta diligenza è escluso, su decisione del Dirigente del Settore

designato per l'attuazione dell'intervento, dalla ripartizione del fondo di cui al presente Regolamento a seguito di revoca del mandato.

Il componente del gruppo di lavoro che violi gli obblighi posti a suo carico o che non svolga i compiti assegnatigli con la dovuta diligenza è escluso, su decisione del Responsabile del procedimento, dalla ripartizione del fondo di cui al presente regolamento, sempre dopo la revoca dell'incarico.

Art. 17

Attività svolta per fondi terzi

Il presente Regolamento si applica anche per attività svolta per Enti terzi ai sensi dell'art. 17, comma c) della Legge 415/98.

Art. 18

Compenso spettante al Responsabile del procedimento per l'attuazione dell'art. 31/bis Legge 109/94.

Al Responsabile del procedimento incaricato dalla Giunta Regionale solo per la definizione dell'accordo bonario di cui all'art. 31/bis della L. 109/94, spetta un compenso pari all'0,20% dell'importo delle riserve da esaminare.

Il compenso viene prelevato dalle somme previste dal quadro economico del progetto dell'opera.

Art. 19

Pubblicazione

Il presente Regolamento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e di farlo osservare come Regolamento della Regione Campania.

31 dicembre 2001

Bassolino